

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2023, causa T-235/21, Repubblica di Bulgaria/Commissione europea (EU:T:2023:105), e statuire in ultima istanza sulla controversia o, in mancanza, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla controversia;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce in totale due motivi:

1. Il Tribunale ha commesso un errore di applicazione del diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013⁽¹⁾ e dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 908/2014⁽²⁾, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, e con l'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE e del principio di buona amministrazione e di leale cooperazione, il che lo ha indotto a concludere illegittimamente che il diritto della Repubblica di Bulgaria di difendersi e le garanzie procedurali offerte dalla procedura di verifica di conformità nonché il rispetto dell'obbligo di motivazione degli atti e del principio di buona amministrazione e di leale cooperazione fossero stati rispettati. La motivazione della sentenza sarebbe insufficiente e inadeguata in quanto il Tribunale non avrebbe valutato tutti i fatti e le dichiarazioni dello Stato bulgaro relativi alla controversia.
2. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di applicazione del diritto nell'interpretazione dell'articolo 54, paragrafo 5, lettere a) e b), in combinato disposto con l'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, considerando che, nel caso di specie, il termine di 18 mesi previsto all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 aveva iniziato a decorrere «dal[momento]» «[del]» «ricevimento» delle relazioni finali dell'OLAF «da parte dell'organismo pagatore». Quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 76 a 78 della sentenza nella causa-T-235/21 sarebbe contrario alla giurisprudenza consolidata secondo cui la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ha carattere contraddittorio e i vari documenti scambiati nell'ambito del procedimento amministrativo sono documenti preparatori alla verifica di conformità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

Impugnazione proposta l'11 maggio 2023 dal Harley Davidson Europe e Nevia Logistics Service International avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione allargata) del 1° marzo 2023, causa T-324/21, Harley Davidson Europe e Nevia Logistics Service International / Commissione

(Causa C-297/23P)

(2023/C 235/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International (rappresentanti: E. Righini, avvocato e S. Völcker, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione impugnata, e

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo, vertente su errori di diritto relativamente all'interpretazione dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ⁽¹⁾ («AD-CDU») da parte del Tribunale. Il Tribunale non ha valutato lo scopo e il contesto dell'articolo 33 dell'AD-CDU, ha ingiustamente ignorato il diritto dei commercianti di reagire alle misure di politica commerciale dell'Unione europea delocalizzando le loro attività produttive e ha interpretato in modo errato il livello di prova necessario per trasferire l'onere della prova sulle ricorrenti.
2. Secondo motivo, vertente su errori di diritto per quanto riguarda la conclusione del Tribunale secondo cui l'articolo 33 dell'AD-CDU non eccede i limiti della delega conferita alla Commissione dall'articolo 62 del regolamento (UE) n. 952/2013 ⁽²⁾ che istituisce il codice doganale dell'Unione.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione delle ricorrenti. Il Tribunale ha erroneamente confermato la decisione impugnata, pur avendo riscontrato una violazione del diritto di essere ascoltate delle ricorrenti, ed ha erroneamente concluso che la durata del procedimento della Commissione, compreso il periodo di avvio del procedimento formale, non era eccessiva in violazione del principio del termine ragionevole e del legittimo affidamento delle ricorrenti.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE)n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU .2013, L 269, pag. 1).